

RESOCONTO STENOGRAFICO

245.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FORTUNA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	20741	Proposte di legge (Seguito della discussione):	
Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa	20742	Senatore TRUZZI: Norme sui contratti agrari (approvata dal Senato) (1725); e delle concorrenti proposte di legge SPERANZA (1499); BIONDI ed altri (1779); COSTAMAGNA ed altri (328) .	20742
Disegni di legge:		PRESIDENTE	20742, 20749, 20754, 20760, 20762
(Annunzio)	20741	BAMBI (DC), Relatore per la maggioranza	20752, 20760, 20762, 20763
(Trasmissioni dal Senato)	20741	CARADONNA (MSI-DN), Relatore di minoranza	20751, 20758
Proposte di legge:		ESPOSTO (PCI)	20764
(Annunzio)	20741		
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	20770		

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 DICEMBRE 1980

PAG.	PAG.
FABBRI, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i> . . . 20752, 20760, 20763	Istituto nazionale delle assicurazioni (Tra- missione di documenti) 20742
FERRARI GIORGIO (<i>PLI</i>), <i>Relatore di mi- noranza</i> . . . 20748, 20751, 20759, 20760, 20762	Sull'ordine dei lavori:
MACALUSO (<i>MSI-DN</i>) 20743, 20759, 20761	PRESIDENTE 20764
MANNUZZU (<i>PCI</i>) 20747, 20749, 20753	BABBINI (<i>PSI</i>) 20768
MARABINI (<i>DC</i>) 20763	FERRARI GIORGIO (<i>PLI</i>) 20765
MORA (<i>DC</i>) 20749	GIANNI (<i>PDUP</i>) 20769
PAZZAGLIA (<i>MSI-DN</i>) 20764	LABRIOLA (<i>PSI</i>) 20764, 20768
SABBATINI (<i>DC</i>) 20761, 20763	MANFREDI MANFREDO (<i>DC</i>) 20767
Corte costituzionale (Annunzio di sen- tenze) 20741	PAZZAGLIA (<i>MSI-DN</i>) 20766
	POCHETTI (<i>PCI</i>) 20765
	Votazioni segrete 20754

La seduta comincia alle 11.

GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 28 novembre 1980.

(*E approvato*).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Frasnelli e Santuz sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. In data 1° dicembre 1980 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

ZANONE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'evasione dei tributi relativi ai prodotti petroliferi e sulle responsabilità politiche ed amministrative eventualmente connesse » (2156).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. In data 1° dicembre 1980 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro dell'interno:

« Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466 » (2157).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. In data 1° dicembre 1980 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati e modificati da quel Consesso:

S. 937. — « Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), concernente i contributi al finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 22 gennaio e l'8 giugno 1978 » (1099-B);

S. 1057. — « Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo » (1795-B);

S. 1123. — « Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga al 31 dicembre 1979 dell'accordo di pesca firmato a Belgrado il 15 giugno 1973 » (1793-B).

Saranno stampati e distribuiti.

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettera in data 27 novembre 1980 copia delle sentenze nn. 151 e 152 della Corte stessa, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di 15 giorni per

fare opposizione decorra per il debitore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento » (doc. VII, n. 157);

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 99, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere i termini per appellare e per il ricorso in Cassazione dalla affissione della sentenza resa su opposizioni allo stato passivo » (doc. VII, n. 158).

Trasmissione dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

PRESIDENTE. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, con lettera in data 28 novembre 1980, ha trasmesso, ai sensi dello articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, la relazione sulla gestione del conto consortile per l'anno 1979 (doc. XLVI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

II Commissione (Interni):

S. 488 - « Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia » (approvato dal Senato) (2132) (con parere della I, della IV, della V e della VII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IV Commissione (Giustizia):

S. 1015 - « Modifiche all'articolo 630 del codice penale » (approvato dalla II Commissione del Senato) (2134) (con parere della I e della II Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VII Commissione (Difesa):

718-B - « Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le Forze armate » (approvato dalla IV Commissione del Senato, modificato dalla VII Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla IV Commissione del Senato) (1569-B) (con parere della I, della V e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XIV Commissione (Sanità):

S. 481 - « Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari » (approvato dal Senato) (2114) (con parere della I, della IV e della XII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge: S. 17. — Senatore Truzzi: Norme sui contratti agrari (approvata dal Senato) (1725); e delle concorrenti proposte di legge Speranza (1499); Biondi ed altri (1779); Costamagna ed altri (328).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: S. 17. — Senatore Truzzi: Norme sui contratti agrari (approvata dal Senato) e delle concorrenti proposte di legge Speranza; Biondi ed altri; Costamagna ed altri.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 4.

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria.

La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui il coltivatore si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo nonché alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative.

Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare all'altra parte, con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, l'inadempimento, e ad illustrare le proprie motivate richieste. Ove il conduttore sani l'inadempimento entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione del contratto.

La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità. È in ogni caso applicabile il terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508 ».

Ha chiesto di parlare su questo articolo l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà.

MACALUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, nei nostri interventi sulla proposta di legge in esame, che impropriamente viene chiamata « legge sui patti agrari », insistiamo ogni volta col rilevare l'assurdità di una tale normativa. Ieri ci siamo soffermati in particolar modo sull'articolo 4 ed abbiamo sottolineato come esso possa essere ritenuto una beffa da una delle due parti che sottoscrivono il contratto, poiché, come abbiamo più volte rilevato, l'articolo

in questione predetermina sin da ora il diritto da parte dell'affittuario ad avere, alla scadenza dei primi 15 anni, un rinnovo del contratto per i successivi 15.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

MACALUSO. Questo significa che tra 15 anni - ed auguro a me e ai colleghi, in particolar modo dell'arco costituzionale, di ritrovarci qui tutti a quella data - ci vedremo nuovamente sottoporre un provvedimento sui patti agrari che imponga - anche se sembra che l'articolo 4 preveda una semplice facoltà, non un obbligo - nella maniera più categorica il rinnovo per altri quindici anni. Questo è un dato certo: arriviamo ai trent'anni, come minimo e forse, anzi, certamente, altri colleghi erediteranno quello che sta per partorire la nostra Assemblea.

L'articolo 5 non si discosta da questa linea. Emerge in questo articolo una potestà, un diritto del locatario, come del resto accade in tutto l'articolato: non c'è un solo articolo dal quale possa nascere il dubbio che l'affittuario riceva un pregiudizio o non si senta sufficientemente garantito e tutelato. Questa normativa insiste sempre su un punto: quello dell'esclusione della stessa presenza fisica, direi, del locatore, di questo « ladrone », di questo individuo che potremmo definire, rifacendoci all'impostazione seguita dai partiti dell'« arco costituzionale », come il « padrone del vapore ». E l'articolo 5, in questo quadro, prevede un diritto, una potestà assoluta, sempre a favore dell'affittuario: quella di recedere dal contratto con semplice preavviso comunicato al locatore. C'è da rallegrarsi! Pensate ad un concessionario che, un bel mattino, lascia il terreno, portandosi via i propri buoi (se li possiede), la vanga, l'aratro, abbandonando il povero « padrone del vapore »! Una specie di miracolo! Ma è altrettanto miracoloso aver formulato una norma, come quella dell'articolo 5, che prevede un'ipotesi del genere (l'agricoltore che abbandona il terreno avuto in concessione) ed im-

pone una particolare procedura, consistente nel preavviso, da comunicarsi al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria. Certo l'affittuario avvisa che, per motivi suoi - vedremo poi quali possano essere questi motivi - ha abbandonato il fondo, è andato via, anche se prima ha inviato la raccomandata e quindi non è un insalutato ospite ma ha fatto il suo dovere, così come previsto dall'articolo 5.

Poi viene il resto dell'articolo, con il quale si cerca di dare un contentino al locatore perché sarebbe stato grave prevedere tutti i diritti per l'affittuario senza prevederne nessuno per il locatore; di qui la necessità di inserire quanto meno un capoverso, per garantire i diritti del proprietario. Infatti, il mancato pagamento del canone è motivo sufficiente per giungere alla risoluzione dei contratti di affitto; è evidente che non ci si poteva comportare in maniera diversa e quindi il locatore è stato vincolato all'obbligo del pagamento di quel canone di cui abbiamo abbondantemente parlato, derivanti dal calcolo effettuato in base alla normativa prevista dal catasto dei terreni e quindi sul reddito dominicale che parte dal 1939, moltiplicato per un certo coefficiente, per giungere a quei risultati così modesti e irrilevanti che tutti conosciamo.

È bene che l'articolo 5 abbia fatto questo sforzo nel dire che è necessario quanto meno che il locatario abbia il dovere di pagare il canone per l'affitto del fondo rustico.

Gli esponenti della maggioranza, e soprattutto i democristiani, si vanteranno nei confronti dei loro elettori per la vittoria conseguita con l'articolo 5, e diranno loro di non averli abbandonati; infatti, all'articolo 5 si dice che un motivo di risoluzione del contratto di affitto è costituito dal mancato pagamento del canone; quindi i proprietari non hanno da lamentarsi nei confronti di questa democrazia cristiana, di questo partito che li segue, che li tutela e che fa i loro interessi!

Magari questo discorso verrà fatto con l'avvicinarsi delle feste natalizie, nel mo-

mento in cui questa legge starà per essere approvata anche se, come sappiamo, dovrà tornare nell'altro ramo del Parlamento perché il partito comunista, come abbiamo visto ieri, non la ritiene sufficientemente garantista, per quanto attiene al proprio elettorato. Ecco cosa dirà, probabilmente, l'onorevole Bambi il giorno in cui, alla vigilia di Natale, riceverà i suoi elettori: « Abbiamo resistito alle suggestioni reazionarie della destra fascista, che voleva apportare al testo gli emendamenti di Caradonna. Noi li abbiamo respinti, questi emendamenti; noi abbiamo approvato, insieme con la sinistra, questa legge, questi articoli, così come venivano al nostro esame, a mano a mano, l'uno dopo l'altro, resistendo alle suggestioni reazionarie della destra ».

Per tal via la democrazia cristiana avrà conseguito una duplice vittoria: avrà infatti assecondato un certo tipo di elettorato che vuole la riforma in un siffatto modo; e, d'altra parte, con questa normativa, così come noi andiamo esaminandola articolo per articolo, potrà sostenere di aver inserito nella legge clausole tali da garantire i proprietari. Una di queste, vivaddio! è la risoluzione del contratto per inadempimento. Grande conquista! Non hanno assolutamente ceduto alle suggestioni reazionarie che venivano dalla destra.

Magari tutto questo sarà detto in un grande banchetto natalizio. Ci sarà magari il famoso bimbo che porta il fascio di rose, o il fascio di grano. No, magari non di grano, perché a Natale il grano non c'è; porterà comunque un fascio di erbe all'onorevole Bambi, il quale darà il bacio al bimbo dicendo: « Vedi, noi pensiamo al tuo futuro, al futuro della famiglia colonica, della famiglia contadina ». Tutto questo, evidentemente, sarà detto in maniera tale da dimostrare qual è l'impegno assoluto della democrazia cristiana, in questa battaglia per la garanzia della piccola proprietà, della piccola, minuscola, particellare proprietà agricola, ormai ridotta a pulviscolo, che ormai non esiste più.

Sempre a proposito dell'articolo 5, c'è però da dire che rimane sempre - per carità! - una possibilità, perché l'inadem-

pimento dev'essere illustrato, dev'essere motivato. In teoria, per quindici anni il beneficiario potrebbe anche non avere più cura del fondo. A un certo punto, però, arriva la lettera: « Che fai? Non hai provveduto a coltivare il fondo come si deve, non hai provveduto alla conservazione e manutenzione del fondo; e quindi, amico mio, devi lasciarmi il fondo. Hai tempo tre mesi ». Ecco ancora una garanzia: tre mesi. « Nei tre mesi che mancano puoi benissimo fare tutto, riprendere la coltivazione, rimettere a posto il fondo, come è richiesto dalla legge. Hai la possibilità di dimostrarmi che hai apportato delle migliorie. Sei nelle condizioni di avere, ancora una volta, una garanzia ». No, non sei abbandonato: è il locatore che si era timidamente affacciato a far rilevare all'inadempiente che il terreno non aveva avuto la giusta conduzione, la coltivazione nel senso voluto appunto dalla legge agraria. E in tal modo avrai ancora la possibilità di rimettere in moto tutto il processo produttivo, tutto il processo di conservazione di questo tuo diritto, che scaturisce proprio dalla legge.

Non so, quindi, in che modo e in che misura il proprietario si possa avvicinare al fondo; non so se debba prendere il binocolo per vedere se appunto la coltivazione esista, se i bulbi siano stati piantati o se in ogni caso quella parte, prevista a giardino, abbia ricevuto la potatura; o se vi sia stato un fenomeno di impollinazione che abbia reso questo terreno più produttivo, che lo abbia reso più redditizio.

Nonostante l'articolo 5 faccia intravedere possibilità di risoluzione contrattuale, a nostro avviso tale risoluzione non può assolutamente verificarsi, perché nessun concessionario si lascerà prendere nelle maglie di questo articolo, e porterà avanti la conduzione con questo canone irrisorio, con questo canone addirittura inconsistente, con questo canone di fame. Non si verificherà mai il caso di chi abbandoni la coltivazione, in maniera che il locatore possa riprendere il terreno,

possa rientrare nel pieno suo diritto di proprietà.

Ma la garanzia di risoluzione del contratto dove opera? Quando vi saranno gli elementi della risoluzione del contratto, prevista nei negozi giuridici? La risoluzione, di cui all'articolo 5, non esiste, è una finzione, è una parvenza, è una parola troppo grossa per inserirla qui.

Non vi è risoluzione; vi è solo un avviso: ti prego di coltivare il mio fondo, il fondo che hai da 15 anni e che avrai per altri 15 o 30 anni; io, come proprietario, avrò l'obbligo della sorveglianza, per vedere se il fondo è condotto bene o male, per dare consigli. Ecco lo spirito dell'articolo 5!

In talia si va avanti così: press'a poco, non con serietà di intenti, nel modo più assoluto. Ma questa è la beffa totale: sorvegliami, sorvegliami caro padrone; se io non lo conduco bene, avvisami; io ti ringrazio di quello che fai; io lo coltiverò, io lo feconderò — come diceva una famosa canzone dell'immediato dopoguerra. Vieni qui, perché evidentemente io non lascerò il terreno; però, una volta che me lo fai notare, io farò il bravo; e quindi questa risoluzione non c'è più, perché, una volta che io ho tre mesi di tempo, in questi tre mesi di tempo metto tutto a posto, e quindi evidentemente questa risoluzione non avrà più luogo. Ci chiediamo se sia serio prendere in esame un articolo come l'articolo 5! Io mi rivolgo soprattutto a questa parte dell'arco, dello « arcozio », dell'arco costituzionale — la crisi sarebbe « arcozio » — che si dice essere la parte che difende... Ora, non lo so, forse voi avrete a che fare con dei proprietari analfabeti, che non capiranno il senso di questo articolo ma non ci credo... parlo con voi, capiamoci bene (il partito comunista deve andare per la sua strada, deve volere necessariamente... è nel giusto, è nel giusto per quello che chiede), parlo con voi, mi rivolgo a voi. Come spiegherete queste garanzie? Come spiegherete da che cosa emerge la garanzia? Ecco: te ne infischi, però mi avvisi; ecco, nei tre mesi io rimetto tutto a posto. E questo è motivo di

risoluzione? Ma finiamola, insomma! Non possiamo assolutamente accettare questo.

Vi è poi il problema del negozio. Dove sono gli elementi accidentali del negozio? Dove sono? Magari vi fosse uno degli elementi accidentali! Si direbbe: evidentemente la risoluzione avviene appunto in modo espresso, ma quando cade uno di questi elementi. Qui non c'è niente, non c'è nulla nel modo più assoluto. C'è soltanto il fatto che viene attribuito ogni diritto all'altra parte. Si dice poi che la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento — meno male! — ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo, quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità. Che grande sforzo! Ecco il portato di questa grande battaglia, di questo grande impegno della parte dell'« arco-zio », la democrazia cristiana, che ha voluto portare avanti una battaglia del genere!

Ecco perché noi siamo contrari all'approvazione dell'articolo 5. Ritengo in tal modo di aver illustrato anche gli emendamenti Caradonna 5. 5, 5. 6, 5. 7, 5. 8.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Macaluso. Gli emendamenti sono del seguente tenore:

Sopprimere il terzo comma.

5. 5.

CARADONNA E GLI ALTRI DEPUTATI
DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Ha luogo la risoluzione extragiudiziale del contratto di affitto, a richiesta del locatore, qualora il conduttore abbia trascurato la razionale coltivazione del fondo al punto da compromettere la produttività per un periodo di tempo superiore ad una annata agraria, e questa condizione venga attestata da un dottore agronomo iscritto all'albo professionale. In questo caso, la risoluzione del contratto diviene esecutiva a tutti gli effetti sei mesi dopo la notifica al conduttore, con

lettera raccomandata munita di ricevuta di ritorno, della richiesta di risoluzione e del parere peritale, convalidato dall'ordine dei dottori agronomi.

5. 6. CARADONNA E GLI ALTRI DEPUTATI
DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Sopprimere il quarto comma.

5. 7. CARADONNA E GLI ALTRI DEPUTATI
DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

La continuazione e la proroga dei contratti di affitto non hanno luogo se il precedente del fondo, in regime di fitto bloccato all'entrata in vigore della presente legge, vuole compiere nel fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto di affitto, specie quando il piano sia già stato dichiarato attuabile ed utile dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, fissando i termini entro cui debbono essere compiute le opere di trasformazione.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura deve riscontrare che le trasformazioni agrarie di cui al precedente comma:

a) rispondano ai piani regionali di sviluppo, oppure, ove tali piani non esistano, alle tendenze di sviluppo delle zone in cui è ubicato il fondo;

b) incrementino sensibilmente la produzione agraria del fondo;

c) corrispondano alle esigenze dell'occupazione della manodopera.

5. 8. CARADONNA E GLI ALTRI DEPUTATI
DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

La risoluzione del contratto d'affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale in relazione agli obblighi inerenti

al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione per una durata superiore a quattro mesi.

5. 4.

MANNUZZU, SATANASSI, ESPOSTO;

cui è stato presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere le parole: per una durata superiore a quattro mesi.

0. 5. 4. 1.

ESPOSTO, MANNUZZU, IANNI, DULBECCO, GATTI, BINELLI, NESPOLO CARLA FEDERICA, ZANINI, DE GREGORIO, DE SIMONE, CECCHI.

MANNUZZU. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNUZZU. Per intendere il senso del nostro emendamento 5. 4, occorre rifarsi al testo dell'articolo 5 licenziato dalla Commissione. Qui si ipotizzano come idonei a produrre la risoluzione del rapporto tutti i fatti che configurano un grave inadempimento, eccetto il subaffitto.

Oltre alla casistica descritta nell'articolo, a parte il subaffitto, non vi sono ipotesi di grave inadempimento; e ciò è risultato anche nei lavori del Comitato dei nove, quando appunto i deputati dei diversi gruppi hanno cercato di individuare e tipizzare fatti diversi, oltre quelli descritti, idonei a configurare grave inadempimento, e non vi sono riusciti.

Ciò nonostante, non si ritiene esaurita la casistica formulata nell'articolo 5, in quanto con l'avverbio « particolarmente » le si dà carattere indicativo ed esemplificativo, consentendo all'interprete di individuare altri fatti produttivi della risoluzione, e quindi tali da costituire grave inadempimento.

Il nostro emendamento 5. 4, di fronte ad una tale situazione, parte da due esigenze. La prima esigenza è di chiarezza,

di certezza dei rapporti, di eliminazione di un contenzioso che sarebbe assai nocivo; insomma, noi perseguiamo l'obiettivo dell'affidabilità della disciplina che ci prepariamo a varare. Perseguiamo questo obiettivo attraverso uno sforzo di tipizzazione degli illeciti costituenti grave inadempimento e idonei a produrre la risoluzione.

L'operazione è compiuta aggiungendo alla casistica, già di per sé esaustiva, contenuta nel testo licenziato dalla Commissione anche il subaffitto ed eliminando l'avverbio « particolarmente », che così diviene del tutto inutile: anzi, non solo inutile, ma anche equivoco, e suscettibile di produrre difficoltà interpretative e incertezza — ripeto — di rapporti. Infatti, più la casistica è esaustiva, più conferirle un carattere soltanto esemplificativo pone quesiti, non facilmente risolvibili, su quali siano gli ulteriori contenuti della delegata all'interprete e su quali margini si aprano in questo modo alla litigiosità delle parti.

L'altra esigenza che noi perseguiamo riguarda la configurazione dei limiti nei quali il subaffitto e la subconcessione costituiscono grave inadempimento. In genere, noi riteniamo che subaffitto e subconcessione siano di nocumento e che la legislazione che stiamo elaborando li debba combattere. Però, non sempre deriva danno dal subaffitto e dalla subconcessione; non ne deriva, per esempio, quando questi rapporti si protraggano per breve tempo e in maniera da dare adito ad uno sfruttamento soltanto marginale della terra. L'esempio che ho in mente è relativo allo sfruttamento delle stoppie; cioè quando si sia perfezionata una coltura cerealicola e sul terreno avanzino soltanto, dopo la mietitura, le stoppie.

La subconcessione, al fine dell'utilizzazione delle stoppie da parte del bestiame, è certo utile alla produttività complessiva, quando il coltivatore dei cereali non ha bestiame che possa fruire di quelle stoppie; è opportuno quindi che altri ne fruiscono, nell'interesse sia della produttività complessiva, sia del terreno, che viene così ripulito.

In casi come questo, subaffitto e subconcessione non ineriscono alla patologia del rapporto; non debbono essere, quindi, considerati grave inadempimento e non debbono produrre la risoluzione.

È, però, anche vero che il terzo comma dell'articolo 5 prevede la possibilità di sanare entro tre mesi l'inadempienza contestata. Pertanto, l'esigenza da noi rappresentata — quella di salvare taluni rapporti marginali di subaffitto o di subconcessione — viene in questo modo salvaguardata.

Ci riserviamo, quindi, di operare una riflessione ed una rielaborazione di questa materia nel momento in cui esamineremo l'articolo 19, e quindi possiamo anche rinunciare alla determinazione temporale del subaffitto e della subconcessione intesi come causa di risoluzione. Insistiamo, però, sulla necessità di tipicizzare gli illeciti configuranti grave inadempimento e quindi idonei a produrre la risoluzione del rapporto, per evitare che una troppo lata ed imprecisa delega all'interprete crei margini di incertezza nei rapporti e dia spazio ad una litigiosità che sarebbe quanto mai nociva.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

La sanatoria è applicabile solo una volta per tutta la durata del contratto o di ogni sua proroga.

5. 2.

FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO LIBERALE.

Sopprimere il quarto comma.

5. 3.

FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO LIBERALE.

L'onorevole Giorgio Ferrari ha facoltà di svolgerli.

FERRARI GIORGIO. Noi siamo sostanzialmente d'accordo con la formulazione dell'articolo 5 quale risulta dall'emenda-

mento presentato dalla Commissione, ritenendo che venga così salvaguardato l'affittuario e, soprattutto, l'affittuario diligente.

Pensiamo però che il contenuto del terzo e quarto comma dell'articolo debba essere modificato, soprattutto in riferimento al fatto che l'inadempienza contrattuale può essere sanata in un periodo di tre mesi. Riteniamo che questo sia giusto, però in tutti quei casi in cui l'inadempienza sia dovuta a fatti sconosciuti all'affittuario. Non è, quindi, possibile che la sanatoria venga applicata più volte, perché ci si troverebbe in tal caso di fronte a fatti voluti.

Ecco perché proponiamo che la sanatoria possa essere applicata una sola volta nel corso della normale durata del contratto di locazione e di ogni sua proroga.

Se ci regolassimo diversamente, rischieremo di vanificare la norma, soprattutto nei casi di subaffitto o subconcessione per colture intercalari: ogni anno si potrebbe procedere in questo modo e mai sarebbe possibile giungere alla risoluzione del contratto, perché quella coltura si esaurisce naturalmente in meno di tre mesi.

Dicevo che il caso tipico è quello di colture intercalari specializzate, come verdure o frutti da terra: la loro durata naturale è inferiore ai novanta giorni. Al massimo, in certi casi, si può arrivare a centoventi giorni, ma in pratica neppure in questi casi si potrebbe dar luogo alla risoluzione, in quanto è impensabile che la contestazione avvenga in perfetta coincidenza con l'inizio del subaffitto o della subconcessione.

Ecco perché proponiamo l'emendamento 5. 2, che riteniamo particolarmente importante per la difesa del concessionario adempiente, a condanna di quello volutamente inadempiente.

Con l'emendamento 5. 3 proponiamo invece la soppressione del quarto comma dell'articolo 5, riguardante la specificazione dei casi in cui la morosità possa costituire grave inadempimento: si prevede che l'inadempimento sia tale quando sia trascorso un anno appunto di morosità, il che vorrebbe dire che tutti gli anni l'affit-

to può essere pagato con un ritardo dai 12 ai 15 mesi. Siamo d'accordo che il ritardo di un anno nel pagamento del canone per una volta possa essere sanato, ma non si dovrebbe creare una prassi costante che finisca con il premiare l'inadempiente, perché allora mi domando quale premio contrario si dovrebbe prevedere per l'adempiente, per non creare una spequazione tra chi rispetta le norme e chi invece si rivela volutamente inadempiente.

Anche questo secondo emendamento è molto importante, ma siamo convinti dell'opportunità di insistere soprattutto sul primo che riporta la normalità nei contratti di locazione, eliminandovi lo spazio di discrezionalità che si risolverebbe in un premio per l'inadempiente; non già per l'impresa, bensì per colui che va contro di essa.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Bozzi, a nome del gruppo liberale, ha chiesto la votazione segreta sull'emendamento Giorgio Ferrari 5. 2: poiché la votazione avverrà mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di cui al quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

La Commissione ha presentato il seguente emendamento.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione.

5. 9.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di illustrarlo.

BAMBI, Relatore per la maggioranza. Mi riservo di illustrarlo in sede di parere sugli altri emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento 5. 9 della Commissione.

Sopprimere la parola: particolarmente.

0. 5. 9. 1. **MANNUZZU.**

L'onorevole Mannuzzu ha facoltà di svolgerlo.

MANNUZZU. Lo do per svolto, signor Presidente.

MORA. Chiedo di parlare sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORA. Nell'intenzione dei suoi proponenti, gli emendamenti Mannuzzu 5. 4 e il subemendamento 0. 5. 9. 1 mirerebbero alla soppressione dell'avverbio « particolarmente », per esigenze di chiarezza e certezza nei rapporti, attraverso la tipizzazione dei casi di risoluzione. Se concordiamo su questa finalità (più una legge è chiara, minore è lo spazio per il contenzioso e la litigiosità, con evidente guadagno per le parti contraenti quanto a certezza nello svolgimento del rapporto), non crediamo che abbiano valore le proposte che a tal fine vengono avanzate dall'onorevole Mannuzzu, secondo il quale nella casistica del secondo comma dell'articolo 5 è compresa tutta la gamma delle possibili ipotesi di risoluzione contrattuale. Crediamo che sia veramente arduo (per una realtà più volte dichiarata complessa, variegata e multiforme come quella dei rapporti agrari, condizionata dai tipi di culture e dagli usi e consuetudini locali) pretendere di registrare in due o tre righe, sia pure con proposizioni di larga portata, tutte le ipotesi di illecito contrattuale che concretamente si possono determinare.

Quel « particolarmente » contenuto nel testo dell'articolo 5, sia nell'emendamento 5. 9 della Commissione non è, diversamente da quanto afferma l'onorevole Mannuzzu, inutile né equivoco, anzi sarebbe veramente grave se non ci fosse questo

avverbio che dà, alla tipizzazione prevista nella norma, un carattere esemplificativo e non cogente e tassativo, perché, ad esempio, resterebbero fuori quelle gravi inadempienze, rispetto agli usi locali, che integrano il testo legislativo, ed anche — sto anticipando un tema sul quale ci si soffermerà quando si tratterà l'articolo 42, ma del quale, comunque, si è già parlato nella discussione sulle linee generali — le ipotesi, previste dalle parti nell'integrazione della disciplina legislativa, di cui all'articolo 42, che assumessero quel carattere di gravità cui si riferisce tutto l'articolo 5. Quel « particolarmente » non è, ripeto, una superfetazione, non è inutile, bensì è qualcosa di necessario per non ancorare l'ipotesi di risoluzione del contratto alla tipizzazione che non può necessariamente, essere esaustiva ed omnicomprensiva come si vorrebbe dai proponenti della soppressione di tale avverbio.

D'altra parte, pur comprendendo le ragioni che ispirano l'emendamento soppressivo, credo che si possa sottolineare come, sulla scia dell'ormai da lungo tempo prevalente e costante giurisprudenza del supremo collegio, il legislatore abbia precisato che non ogni tipo di inadempienza è causa di una possibile risoluzione del contratto, bensì solo quella che si concreti in un inadempimento grave. Ritengo quindi che il mantenimento dell'avverbio « particolarmente » risponda alla esigenza di una corretta enunciazione della norma in materia di risoluzione del contratto, che non può discostarsi dalle normative analoghe contenute in altri testi. La disciplina in esame trova nella evoluzione giurisprudenziale dei principi fondamentali dell'ordinamento in materia di risoluzione, una necessaria integrazione, che consente di contemplare e di prevedere nelle ipotesi anche casi — come quelli di eccezione, ex articolo 42, come quelli di contravvenzione agli usi ed alle norme locali — che diversamente, anche se di grave entità, non potrebbero dare causa alla risoluzione.

Più delicata è la questione cui si riferisce l'emendamento 5. 2 dell'onorevole Giorgio Ferrari. Tale emendamento vorrebbe limitare ad una sola inadempienza,

nell'arco del contratto, la possibilità di sanatoria concessa dal terzo comma dell'articolo in questione. Esso avrebbe un significato se fosse approvato l'emendamento Mannuzzu 5. 4, relativo alla non applicabilità dell'articolo 5 nel caso di subaffitto per un periodo inferiore a tre mesi. Se così fosse, si potrebbe ipotizzare che nell'arco, per esempio, dell'annata, una reiterazione di questa inadempienza, che, nel caso avvenisse per un periodo inferiore a tre mesi, verrebbe dequalificata nel senso della gravità, potrebbe portare al paradosso di un subaffitto reiterato quattro volte nel corso dell'annata e ad una palese frode alla legge. Ma siccome il testo dell'articolo 5 non prevede la possibilità contemplata nell'emendamento Mannuzzu 5. 4, in questa prospettiva credo che la sanatoria prevista nel terzo comma possa consentire di fare a meno della precisazione contenuta nell'emendamento Giorgio Ferrari 5. 2, perché l'ipotesi esemplificativamente avanzata dall'onorevole Giorgio Ferrari mi sembra non tenga conto della dizione esatta della legge, cioè della possibilità di sanatoria. Ebbene, come deve intendersi questa possibilità? Nel senso che quel rapporto violato, cui viene concesso un termine di tre mesi per essere ripristinato, deve venire effettivamente ripristinato. Non credo che questo nella maggior parte dei casi di subaffitto possa avvenire, perché si dovranno tenere in conto anche le ragioni dell'altra parte. Non tutte le inadempienze gravi potranno di fatto essere sanate, per cui l'efficacia della sanatoria prevista dal terzo comma riguarda quei casi in cui il valore violato può essere riportato al suo stato originario, senza che questo abbia ad influire sulla prosecuzione del rapporto. È ovvio che da questa ipotesi rimangono esclusi in linea di fatto quei casi in cui questo ripristino di valori (anche in termini fisici, poiché parliamo di rapporti agrari, che hanno per oggetto il terreno) non può avvenire.

La preoccupazione, per altri aspetti legittima e giusta, dell'onorevole Giorgio Ferrari, mi pare venga ridotta dalla considerazione che non sempre violazioni tali

da giustificare, per la loro gravità la risoluzione, potranno consentire il ripristino del valore violato. In questo senso credo che la sua proposta emendativa possa essere respinta.

CARADONNA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di esprimere il mio parere sugli emendamenti presentati all'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARADONNA, *Relatore di minoranza*. Naturalmente siamo contrari all'emendamento Mannuzzu 5. 4, perché non mi pare che si possa introdurre il principio del subaffitto, sia pure per pochi mesi: ciò significherebbe introdurre, nella maggior parte dei casi, il diritto a subaffittare il fondo per tutta la stagione della coltivazione. Tanto varrebbe ammettere totalmente il subaffitto: sarebbe molto più chiaro!

L'emendamento Ferrari Giorgio 5. 2 riguarda la possibilità della cessazione del contratto di affitto qualora, attraverso l'inserimento della tecnica in agricoltura, sia possibile evitare il difetto di concimazione. Qualora venga compromessa la natura del terreno per errata concimazione, da parte del concedente — previa perizia di un dottore agronomo, poi approvata dal consiglio dell'ordine degli agronomi — può essere ottenuta la rescissione del contratto. Vi è poi un altro emendamento che riguarda la possibilità di rescindere il contratto, in caso di trasformazione del fondo. Mi riferisco soprattutto al problema della frammentazione dell'agricoltura italiana e al diritto di impresa. Secondo questa proposta di legge, noi proroghiamo ulteriormente i fitti agrari, e i contratti di mezzadria e di colonia vengono trasformati in fitti: con ciò consolidiamo realtà da lungo tempo preesistenti. Sembra, cioè, che la proposta di legge voglia negare la possibilità di compiere radicali trasformazioni da parte del proprietario, che possano comportare l'allontanamento del fittavolo qualora si riveli inadatto.

In proposito, vorrei esprimere un preciso parere: è chiaro che la legge diventa

così veramente incostituzionale, poiché non riconosce il diritto di impresa riconosciuto dalla sentenza n. 107 della Corte costituzionale e raccomandato dalle direttive della CEE. Questo è ciò che intendevo brevemente esporre a proposito di tali emendamenti.

In conclusione raccomando all'approvazione della Camera gli emendamenti presentati dal gruppo del MSI-destra nazionale; sono favorevole agli emendamenti Ferrari Giorgio 5. 2 e 5. 3 e contrario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 5.

FERRARI GIORGIO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di esprimere il mio parere sugli emendamenti presentati all'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI GIORGIO, *Relatore di minoranza*. Vorrei soprattutto soffermarmi sull'emendamento Mannuzzu 5. 4, per dire che siamo contrari ad esso ed anche al testo di tale emendamento quale risulta dall'aggiunta del subemendamento Esposto 0. 5. 4. 1, proprio perché riteniamo che il secondo comma dell'articolo 5 cerchi di individuare, nel testo formulato dalla Commissione — con una parola « affittuario » al posto della parola « coltivatore » —, quei casi particolari che costituiscano inadempienza grave. Ciò non vuole significare che non possano sussistere altri casi di inadempienza, anche perché la ripetizione di inadempienza di minore entità può diventare inadempienza grave e quindi portare alla risoluzione del contratto. Non credo, poi, che ci si possa soffermare sulle particolarità, così come le ha individuate l'onorevole Mannuzzu, ad esempio sulla subconcessione per quanto riguarda le stoppie; penso che prima ci dovremmo preoccupare della bontà generale del provvedimento perché nel dibattito si è dimostrato, ad esempio, che non ci preoccupiamo minimamente del fatto che al termine della loro durata ordinaria i contratti verranno disdetti e sui terreni si avranno con conduzione diretta, coltivazioni di carattere estensivo, molte volte anche con terzi, e

quindi coltivazioni a scarso valore aggiunto, cioè con depauperamento della nostra agricoltura. Noi invece la dovremmo vitalizzare, facilitando le coltivazioni con maggiore valore aggiunto, cioè l'esatto contrario di ciò che si otterrà con questa proposta di legge.

Sono contrario all'emendamento Caradonna 5. 5, in quanto il mio emendamento 5. 2 è alternativo ad esso, e all'emendamento Caradonna 5. 6; sono favorevole agli emendamenti Caradonna 5. 7 (che è identico al mio emendamento 5. 3) e 5. 8. Raccomando infine all'approvazione della Camera gli emendamenti presentati dal gruppo liberale.

PRESIDENTE. Il relatore per la maggioranza, onorevole Bambi, ha facoltà di esprimere il parere della maggioranza della Commissione sugli emendamenti all'articolo 5 ed altresì di svolgere l'emendamento 5. 9 presentato dalla Commissione.

BAMBI, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario all'emendamento Mannuzzu 5. 4, facendo mie le considerazioni dell'onorevole Mora, e agli emendamenti Caradonna 5. 5, 5. 6 e 5. 7, e Ferrari Giorgio 5. 2 e 5. 3. Per quanto riguarda l'emendamento 5. 8, vorrei dire all'onorevole Caradonna che le perplessità da lui sollevate sono largamente considerate nella sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 1974, che ha affrontato e risolto un analogo problema per tutti i contratti in regime di proroga previsti dall'articolo 32 della legge n. 11 del 1971, che fu abrogata con la citata sentenza. Raccomando, in conclusione, all'approvazione della Camera l'emendamento 5. 9 della Commissione; sono contrario a tutti gli altri, nonché al subemendamento Mannuzzu 0. 5. 9. 1.

PRESIDENTE. Onorevole Bambi, vorrei sapere anche qual è il suo parere sul subemendamento Esposto 0. 5. 4. 1.

BAMBI, *Relatore per la maggioranza*. Lo ritengo assorbito dall'emendamento 5. 9 della Commissione.

MANNUZZU. È assorbito se viene respinto il mio emendamento 5. 4!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo riflettere un momento per ridurre, se è possibile, la confusione. Ma forse questo è un peccato di presunzione.

MANNUZZU. Il contenzioso verte soltanto sull'avverbio « particolarmente ».

PRESIDENTE. Onorevole Mannuzzu, devo ritenere che l'emendamento 5. 9 della Commissione abbia assorbito il subemendamento Esposto 0. 5. 4. 1, di cui lei è cofirmatario, lasciando però in vita l'avverbio « particolarmente », che del resto era già presente nel testo originario dell'articolo. È esatto?

MANNUZZU. È esatto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati dal gruppo del MSI-destra nazionale, in quanto essi si muovono in una logica ed in un'ottica del tutto contrarie allo spirito del provvedimento, così come risulta dal testo approvato dal Senato e licenziato dalla Commissione agricoltura della Camera.

Una considerazione particolare meritano gli emendamenti Mannuzzu 5. 4 e Ferrari Giorgio 5. 2. Circa la *ratio* della norma cui essi si riferiscono, si è discusso a lungo, nella passata legislatura, in Commissione ed in aula al Senato. Mi pare di poter così riassumere le sue finalità ispiratrici: la norma in tema di patti agrari — in tema di contratto di affitto a coltivatore diretto, per essere più preciso — si inquadra nel sistema generale e nei principi fondamentali che disciplinano la risoluzione del contratto per inadempimento nel

nostro ordinamento giuridico. Che cosa si è inteso dire formulando l'articolo 5? Si è voluto dire che per far luogo alla risoluzione per inadempimento occorre che la inadempienza sia grave; e questo per evitare che si consenta all'interprete di prendere in considerazione ed in esame domande di inadempienza fondate su motivi di non particolare rilievo. Il collega Mannuzzu propone una tipizzazione totale. Credo che le argomentazioni addotte con molta attenzione dall'onorevole Mora siano meritevoli di accoglimento. Non possiamo evitare che, in tema di inadempienza, un minimo di discrezionalità sia lasciata al magistrato, dal momento che la valutazione della gravità è sempre rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Abbiamo dato alcune indicazioni, che sono idonee a configurare il carattere di questa gravità, ma che non possono costituire un'elencazione esauriente, anche perché la realtà delle varie situazioni, locali e regionali, e delle modalità di conduzione del fondo è molto vasta, e non è possibile ingabbiarla in una tipizzazione completa. Quello che interessava era attribuire un particolare rilievo all'inadempienza, ai fini della risoluzione del contratto. Non si vuole introdurre con questo un lassismo eccessivo, perché, diversamente, la norma finirebbe per assumere carattere corporativo. Sotto questo profilo, il Governo è contrario, oltre che all'emendamento Mannuzzu 5. 4, anche all'emendamento Ferrari Giorgio 5. 2. Non si tratta di consentire una pluralità di inadempienze, anche perché la *purgatio* dell'inadempienza è prevista attraverso una rimozione della situazione anti-giuridica che ha dato luogo all'inadempienza stessa; quindi, attraverso il ripristino dello *status quo ante* del fondo, è prevista una reintegrazione nei diritti violati del proprietario. L'articolo, quindi, così come è formulato è equilibrato. Pertanto, il Governo è contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 5, ivi compreso il subemendamento Esposito 0. 5. 4. 1.

Il Governo è invece favorevole all'emendamento 5. 9 della Commissione, volto a perseguire un miglior linguaggio legislati-

vo, attribuendo al coltivatore diretto il suo titolo di affittuario, cioè di controparte di un contratto di affitto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Chiedo all'Assemblea una particolare attenzione. Dobbiamo votare un punto che, dai vari interventi che si sono succeduti, è apparso come molto delicato, punto che vorrei fosse chiaro ai colleghi che si apprestano a votare.

Il primo degli emendamenti che dovremmo votare, il 5. 4 dell'onorevole Mannuzzu, purgato dal subemendamento presentato dallo stesso onorevole Mannuzzu, delle ultime parole « per una durata superiore a quattro mesi », si differenzia dall'emendamento della Commissione solo per l'esistenza, in quest'ultimo, dell'avverbio « particolarmente », avverbio al quale la maggioranza della Commissione ed il Governo hanno dato un significato ed un peso particolare.

Affinché si possa votare in modo chiaro, onorevole Mannuzzu, vorrei invitarla a trasformare il suo subemendamento ed il suo emendamento in un subemendamento all'emendamento della Commissione, soppressivo della parola « particolarmente ». Mi pare, infatti, onorevole Mannuzzu, che in ordine al secondo comma dello articolo 5, la sua impostazione si risolve nella intenzione di sopprimere l'avverbio « particolarmente » dal testo della Commissione.

MANNUZZU. Sono senz'altro d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo innanzitutto votare la soppressione dell'avverbio « particolarmente ». Avverto che, in ordine a questo subemendamento Mannuzzu 0. 5. 9. 1 all'emendamento della Commissione 5. 9, è stata avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto da parte del gruppo della democrazia cristiana. Sono stato informato che le Commissioni hanno sospeso i lavori per permettere ai colleghi interessati di scendere in aula e partecipare alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico dunque la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Mannuzzu 0. 5. 9. 1, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Comunico che le missioni comunicate nelle sedute precedenti e in quella odierna sono in numero di 28.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

(Segue l'appello).

Poiché tutti i deputati testé chiamati risultano assenti, resta confermato il numero di 28 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	295
Maggioranza	148
Voti favorevoli . . .	135
Voti contrari	160

Sono in missione 28 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione l'emendamento 5. 9 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro quindi assorbito l'emendamento Mannuzzu 5. 4 e il relativo subemendamento Esposto 0. 5. 4. 1.

Pongo in votazione l'emendamento Caradonna 5. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,

sull'emendamento Ferrari Giorgio 5. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli . . .	34
Voti contrari	237

Sono in missione 28 deputati.

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Altissimo Renato
 Amadei Giuseppe
 Amici Cesare
 Amodeo Natale
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Vito
 Anselmi Tina
 Armellin Lino
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio
 Baldassari Roberto
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 DICEMBRE 1980

Baracetti Arnaldo
Barca Luciano
Bartolini Mario Andrea
Bassanini Franco
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bertani Fogli Eletta
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Bozzi Aldo
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Bubbico Mauro

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Caradonna Giulio

Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Cecchi Alberto
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cicciomessere Roberto
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Conchiglia Caalasso Cristina
Contu Felice
Corà Renato
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuminetti Sergio

Dal Castello Mario
D'Alema Giuseppe
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Cataldo Francesco Antonio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
De Simone Domenico

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 DICEMBRE 1980

Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Dulbecco Francesco

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Giovanni Angelo
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Foti Luigi
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Gambolato Pietro
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Gianni Alfonso
Gioia Giovanni
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Grassucci Lelio
Grippe Ugo

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Liotti Roberto
Loda Francesco Vittorio
Lombardi Riccardo
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Martini Maria Eletta
Marzotto Caotorta Antonio
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Menziani Enrico
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Misasi Riccardo
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Nespolo Carla Federica

Occhetto Achille
Onorato Pierluigi
Orsini Gianfranco

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 DICEMBRE 1980

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pasquini Alessio
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio

Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Ramella Carlo
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Roccella Francesco
Rocelli Gian Franco
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvi Franco

Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Sciascia Leonardo
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spaventa Luigi
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Tozzetti Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes

Urso Giacinto
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vincenzi Bruno

Zambon Bruno
Zanforlin Antonio

Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Amarante Giuseppe
Antoni Varese
Bernini Bruno
Bonalumi Gilberto
Bressani Piergiorgio
Caroli Giuseppe
Cavaliere Stefano
Colombo Emilio
Conte Antonio
Curcio Rocco
De Poi Alfredo
Forte Salvatore
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Garavaglia Maria Pia
Geremicca Andrea
Giura Longo Raffaele
Orione Franco Luigi
Pandolfi Filippo Maria
Quattrone Francesco
Salvato Ersilia
Sandomenico Egizio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Scotti Vincenzo
Speranza Edoardo
Vignola Giuseppe
Zamberletti Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione l'emendamento Caradonna 5. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Ferrari Giorgio 5. 3 e Caradonna

5. 7, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Onorevole Caradonna, insiste per la votazione del suo emendamento 5. 8 ?

CARADONNA. No, signor Presidente: dopo l'interpretazione espressa da parte del relatore per la maggioranza, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 6.

6. 1.

FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO LIBERALE.

Aggiungere il seguente comma:

Non è comunque riconosciuta la qualifica di coltivatore diretto all'imprenditore agricolo titolare di contratto agrario per uno o più fondi che complessivamente superino l'estensione di trenta ettari.

6. 2.

FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO LIBERALE.

L'onorevole Giorgio Ferrari ha facoltà di svolgerli.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 DICEMBRE 1980

FERRARI GIORGIO. Già nel corso della discussione sulle linee generali abbiamo motivato le ragioni che ci inducono a chiedere la soppressione dell'articolo 6. Abbiamo detto più volte che la legge deve tutelare l'impresa in sé, qual è oggettivamente, per i frutti che può dare sotto il profilo della produttività nell'interesse nazionale, e non deve tutelare l'imprenditore, che è un soggetto variabile.

Riteniamo pertanto che sia più confacente sopprimere questa distinzione tra due tipi di imprenditore; diversamente rischiamo di dar luogo ad una legislazione di carattere corporativo.

L'emendamento 6. 2 è subordinato evidentemente alla non approvazione dello emendamento 6. 1. In tal caso, riteniamo che comunque debba essere limitata la definizione di coltivatore diretto a colui che ha meno possibilità, e che non debba essere estesa all'imprenditore capitalista. Tale distinzione deve avvenire in base alle potenzialità finanziarie e dell'imprenditore agricolo, per cui noi chiediamo che la qualifica di coltivatore diretto sia riconosciuta all'imprenditore titolare di un contratto agrario di uno o più fondi che complessivamente non superino l'estensione di trenta ettari, che oggi è da considerare notevole rispetto alla media, alla quale è superiore di circa cinque o sei volte. Mi sembra che, oltre questa estensione, non possiamo concedere benefici, che non sono solo relativi alle norme di questa legge, ma sono anche di altra natura in virtù di altre leggi.

Anticipo il mio parere favorevole sull'emendamento Caradonna 6. 3, in quanto tende ad evitare il doppio lavoro, e sull'emendamento Caradonna 6, 4, perché manifesta una tendenza limitativa basata sulla forza lavorativa, e quindi si ispira alla stessa logica seguita dai nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo le parole: sono affittuari coltivatori diretti coloro che, *aggiungere le se-*

guenti: senza svolgere altra attività lavorativa.

6. 3.

CARADONNA E GLI ALTRI DEPUTATI
DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

Sostituire le parole: costituisca almeno un terzo, *con le seguenti:* costituisca almeno la metà.

6. 4.

CARADONNA E GLI ALTRI DEPUTATI
DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

L'onorevole Caradonna, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerli.

MACALUSO. Noi riteniamo che sia giusto precisare che sono affittuari coltivatori diretti coloro che non svolgano altra attività lavorativa, appunto per avere la certezza di una totale dedizione a questa attività. La garanzia, contenuta nell'articolo 6, che la forza lavorativa del coltivatore e della sua famiglia rappresenti almeno un terzo dell'attività « occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole », evidentemente lascia una scappatoia, in quanto non fa assolutamente pensare che ci sia veramente un impegno diretto da parte dell'affittuario nella coltivazione del fondo. Per questo riteniamo che sia meglio definire l'attività di coltivatore diretto con l'aggiunta delle parole: « senza svolgere altra attività lavorativa » — si intende, evidentemente, al di fuori di quella che è dedita al fondo — raccomandando quindi alla Camera l'approvazione del nostro emendamento 6. 3.

L'emendamento Caradonna 6. 4 è un emendamento subordinato. Valgono per questo emendamento gli stessi motivi che ho evidenziato nell'illustrazione dell'emendamento 6. 3. Con questo emendamento si vogliono sostituire le parole: « costituisca almeno un terzo », con le altre: « costituisca almeno la metà ». Siamo sempre nella nostra logica, cioè che l'attività del

coltivatore e della sua famiglia deve essere sempre al di sopra di un terzo perché un terzo effettivamente è una misura irrilevante, per cui questo presunto coltivatore diretto — perché qui siamo sempre nelle parole, non nei fatti; si bada sempre alle parole più che alla sostanza dei fatti — tende a far passare tra le maglie della legge un'altra attività, che può essere addirittura principale rispetto a quella di coltivatore. Per questo per noi il requisito del terzo dell'attività non può essere soddisfacente.

PRESIDENTE. L'onorevole Giorgio Ferrari, relatore di minoranza, ha facoltà di esprimere il suo parere sugli emendamenti all'articolo 6.

FERRARI GIORGIO, *Relatore di minoranza*. Come ho già anticipato in sede di illustrazione dei miei emendamenti, sono favorevole agli emendamenti Caradonna 6. 3 e 6. 4.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

BAMBI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione ritiene che sia sufficientemente chiara la dizione usata nel testo dell'articolo 6, anche perché questa fa espresso riferimento alle leggi precedenti. Parlo dell'articolo 1 della legge n. 353 del 1949, dell'articolo 25 della legge n. 11 del 1971 che appunto definiscono in maniera molto chiara la figura del coltivatore diretto.

Per questi motivi la Commissione esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6, e cioè, Ferrari Giorgio 6. 1, Caradonna 6. 3 e 6. 4 e Ferrari Giorgio 6. 2.

Per quanto riguarda poi la necessità di una maggior chiarezza di scrittura dell'articolo 6, in sede di coordinamento sarebbe opportuno fare un comma a parte dell'ultima frase: « Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo ».

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bambi, di questa sua ultima osservazione si terrà conto in sede di coordinamento formale. Il Governo?

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti, ritenendo che il testo dell'articolo 6 contenga una definizione chiara della figura del coltivatore diretto. Non disconosce che la contrapposizione fra il coltivatore-conduttore e coltivatore diretto tende a ridursi, ma tuttavia la figura della famiglia coltivatrice rappresenta ancora una categoria sociale che esiste ed il suo riconoscimento nella forma in questione è pienamente giustificato. Concordo infine con il relatore perché in sede di coordinamento formale l'ultimo periodo dell'articolo 6 sia costituito in comma autonomo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Giorgio 6. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Caradonna 6. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Caradonna 6. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Giorgio 6. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

« Sono equiparati ai coltivatori diretti ai fini della presente legge, oltre ai sog-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 DICEMBRE 1980

getti di cui all'articolo 6, anche le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando la costituzione in forma associativa e cooperativa sia avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente.

Sono inoltre equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore ai 55 anni, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi, per almeno nove anni ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma.

7. 4.

CARADONNA E GLI ALTRI DEPUTATI
DEL GRUPPO DEL MSI-DN.

MACALUSO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO. Questo emendamento, che rientra nella logica di tutta l'impostazione che noi abbiamo seguito in questa legge, chiede la soppressione del primo comma dell'articolo 7. I motivi che ci portano a chiedere tale soppressione sono quelli che già abbiamo espresso in sede di discussione generale e nel corso dell'illustrazione degli emendamenti ai precedenti articoli. Questi motivi dimostrano come noi non possiamo accettare lo spirito di questa legge che consente in vario modo di pescare nel torbido da parte di coloro che non hanno qualifica ben definita per l'equiparazione prevista dall'articolo in questione e da parte di coloro che in qualche modo riescono a trovare la maniera di acquisire i diritti che scaturiscono da questa legge da noi tanto criticata.

In definitiva, si fanno equiparazioni e si agevolano le cooperative che sono nelle

mani delle sinistre, che si sono organizzate bene per raggiungere l'obiettivo che si sono prefisse: tutto si fa perché esse vengano agevolate nel raggiungimento delle loro finalità.

Ecco perché, signor Presidente, insistiamo perché il primo comma dell'articolo 7 venga soppresso.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: oltre ai soggetti di cui all'articolo 6.

7. 5.

DE CINQUE, SABBATINI, ABBATE,
QUIETI.

Al primo comma, sopprimere le parole da: anche quando sino alla fine.

7. 6.

DE CINQUE, SABBATINI, ABBATE,
QUIETI.

Al secondo comma, sostituire le parole: 55 anni con le seguenti: 65 anni.

7. 7.

DE CINQUE, SABBATINI, ABBATE,
QUIETI.

SABBATINI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SABBATINI. Intervengo brevemente per dire che gli emendamenti 7. 5 e 7. 6 riflettono il parere espresso all'unanimità dalla Commissione giustizia, mentre il 7. 7 riflette il parere espresso a maggioranza dalla stessa Commissione. Ritengo che gli emendamenti si illustrino da sé; voglio solo rilevare che il terzo è di sostanza, mentre gli altri due hanno carattere più che altro formale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: 55 anni, con le seguenti: 65 anni.

7. 1.

FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DE-
PUTATI DEL GRUPPO LIBERALE.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 DICEMBRE 1980

Al secondo comma, sostituire le parole: 55 anni, con le seguenti: 60 anni.

7. 2.

FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO LIBERALE.

Al secondo comma, dopo le parole: ad esercitare in proprio la coltivazione, aggiungere le seguenti: o la conduzione.

7. 3.

FERRARI GIORGIO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO LIBERALE.

L'onorevole Giorgio Ferrari ha facoltà di svolgerli.

FERRARI GIORGIO. Signor Presidente, noi riteniamo che per quanto riguarda l'età occorra essere coerenti, perché noi abbiamo una parte della legge che quando si riferisce ai coltivatori diretti stabilisce un'età, quando invece deve concedere lo stesso diritto ad altri soggetti stabilisce un'età diversa. Io credo che ai fini dell'attività di imprenditore l'età debba essere uguale, e non diversa per i coltivatori diretti e, per esempio, gli agronomi; tanto più che gli agronomi nella legge vengono equiparati ai coltivatori diretti.

Mi pare, quindi, che la logica del provvedimento porti conseguentemente a stabilire la stessa età per soggetti diversi. Diversamente, dovremmo modificare tutti gli articoli in cui prevediamo un'età di 65 anni.

PRESIDENTE. Questo è poi il parere a maggioranza della Commissione giustizia.

FERRARI GIORGIO. Con l'emendamento 7. 3 si chiede che all'agronomo siano riconosciuti gli stessi diritti, sia che si tratti di coltivare sia che si tratti di condurre la terra.

Per tutto quanto ho detto parlando sull'articolo 6, non si può prestabilire quante ore l'agronomo debba trascorrere zappando la terra o guidando il trattore e quante ore debba invece impegnare nella conduzione dell'azienda. Siccome intendiamo estendere a questa categoria tutte le possibilità riconosciute ai coltivatori di-

retti, dobbiamo fare in modo che sia fondamentalmente valutato l'apporto di professionalità dell'agronomo. Considerarlo soltanto come coltivatore significherebbe sottovalutarne le capacità imprenditoriali che pure vogliamo tenere presenti con l'articolo 7 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sopprimere le parole: in età non superiore ai 55 anni.

7. 8.

CAPPELLI.

Al secondo comma, sostituire la parola: coltivazione, con la seguente: conduzione.

7. 9.

CAPPELLI.

Poiché l'onorevole Cappelli non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerli.

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: ad indirizzo agrario, aggiungere le seguenti: o forestale.

7. 10.

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarlo e di esprimere, nel contempo, il parere sugli altri emendamenti presentati all'articolo 7.

BAMBI, *Relatore per la maggioranza.* Parere favorevole all'emendamento De Cinque 7. 5, che consente una migliore formulazione dell'articolo; contrario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 7.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Bambi, ma vorrei capire bene il perché di questa contraddizione. Ci è stato detto poco fa che l'emendamento 7. 5 e l'emendamento 7. 6 sono previsti dal parere espresso all'unanimità dalla Commissione giustizia.

MANNUZZU. L'emendamento 7. 5 è stato proposto all'unanimità in conformità del parere della Commissione giustizia; l'emendamento 7. 6 soltanto a maggioranza.

PRESIDENTE. Io avevo capito che il 7. 7 era stato proposto a maggioranza, gli altri due (7. 5 e 7. 6) all'unanimità.

ESPOSTO. A pagina 17 dello stampato della proposta di legge, là dove è riportato il parere della Commissione giustizia, si dice chiaramente che soltanto il 7. 5 è proposto all'unanimità.

SABBATINI. In effetti, nella fretta, ho letto male: all'unanimità sono stati proposti gli emendamenti 7. 5 e 7. 7, mentre l'emendamento 7. 6 è stato proposto a maggioranza. Le chiedo scusa, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non è il caso, onorevole Sabbatini.

Prosegua, onorevole Bambi.

BAMBI, *Relatore per la maggioranza*. Dicevo, signor Presidente, che la Commissione esprime parere favorevole all'emendamento De Cinque 7. 5, mentre è contraria a tutti gli altri emendamenti.

Desidero aggiungere che siamo contrari a modificare l'età prevista perché, considerando la lunga durata del contratto, l'età di 55 anni è da considerare età limite, in quanto mancherebbe in caso contrario ogni prospettiva per il futuro dell'impresa.

Raccomando, infine, l'approvazione dell'emendamento 7. 10 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Parere favorevole all'emendamento De Cinque 7. 5 che, più che « ripulire » l'articolo, elimina una contraddizione del testo. Parere contrario a tutti gli altri emendamenti, tranne naturalmente l'emendamento 7. 10 della Commissione, sul quale il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Caradonna 7. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 7. 5 De Cinque, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7. 6 De Cinque, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Poiché l'onorevole Cipellini non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione per i suoi emendamenti 7. 8 e 7. 9.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 7. 10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Ferrari Giorgio 7. 1.

MARABINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARABINI. Per le ragioni esposte dal presentatore, dichiaro che a titolo personale voterò a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Ferrari Giorgio 7. 1 e De Cinque 7. 7, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Giorgio 7. 2 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Giorgio 7. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

ESPOSTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSTO. Vorrei proporre di esaminare anche l'articolo aggiuntivo Ferrari Giorgio 7. 01.

PRESIDENTE. Ricordo che vi era stata l'intesa di esaminare in questa seduta gli articoli ed i relativi emendamenti, fino al 7 compreso. Domando, pertanto, se vi siano obiezioni alla proposta dell'onorevole Esposito.

PAZZAGLIA. Sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Esposito.

FERRARI GIORGIO. Signor Presidente, ritengo più giusto collegare la discussione dell'articolo aggiuntivo 7. 01 alla materia del canone, di cui si tratterà in occasione del successivo articolo 8. Per unità di materia, propongo di non procedere subito alla discussione di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione dell'articolo aggiuntivo 7. 01 avverrà in altra seduta.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

LABRIOLA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Signor Presidente, sollecito un'urgente riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo: confermo l'adesione del gruppo socialista al calendario dei lavori delle sedute fino a dopodomani, ma esprimo anche la più viva preoccupazione del mio gruppo per il modo incerto in cui si procede e per lo stato dei lavori dell'Assemblea, relativamente agli importanti progetti di legge che sono arenati mentre nella discussione dei patti agrari si registra uno strisciante ostruzionismo.

A quello già praticato da altri gruppi, stamane si è aggiunto l'ostruzionismo del gruppo liberale: lo denunciemo con molta chiarezza perché non si tratta più d'una opposizione rivolta al merito del provvedimento, bensì di un atteggiamento di sabotaggio delle possibilità di deliberare in tempo breve. Ecco che cosa hanno inaugurato stamane i colleghi del gruppo liberale con le decisioni assunte dall'onorevole Giorgio Ferrari, a nome del suo gruppo. Per l'allarme che suscita in noi l'immagine di un Parlamento incapace di deliberare, nelle attuali condizioni del paese, rinnovo la mia sollecitazione per una riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo al fine di affrontare urgentemente la questione. Confido che la Presidenza della Camera si mostrerà sensibile alle valutazioni da noi espresse.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, lei sa il rispetto che ho nei confronti suoi come degli altri colleghi, ma per estrema oggettività devo dire che anche le presenze dei deputati appartenenti al suo gruppo — anche stamattina — sono state di rilevante scarsità (*Commenti*), e dato che sarebbe molto grave se io da questo banco facessi valutazioni politiche, dichiaro di non poter giudicare ostruzionismo o sabotaggio il fatto che un gruppo solleciti una votazione a scrutinio segreto. Posso capire che vi siano delle intese, ma sarebbe molto grave se la Presidenza dovesse bollare pesantemente come ostruzionistica la richiesta di votazione a scrutinio segreto avanzata da un gruppo che notoriamente è parco nel presentare siffatte do-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 DICEMBRE 1980

mande. Lascio comunque le argomentazioni politiche, nelle quali non posso intervenire.

FERRARI GIORGIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI GIORGIO. Signor Presidente, mi meraviglio molto di quanto affermato dall'onorevole Labriola; mi sembra che da un po' di tempo dovremmo essere pronti a soggiacere alle richieste dell'onorevole Labriola, che detta norme nella Conferenza dei capigruppo. Giovedì sera l'onorevole Labriola ha insistito perché si continuasse, nella giornata di venerdì — anche se non rientrava nel calendario dei lavori — la discussione delle proposte di legge relative ai patti agrari. Tutti hanno aderito a tale richiesta e tutti erano presenti in quest'aula anche se stranamente i deputati socialisti avevano disertato la seduta. La discussione ha rappresentato una pura formalità ed è durata appena 40 minuti; questo perché non si è voluto porre all'ordine del giorno altre questioni che evidentemente « disturbavano » il Governo.

Mi domando allora se questo deve essere l'atteggiamento del partito socialista nei riguardi di un gruppo che, su sette articoli, ha chiesto una sola votazione a scrutinio segreto. Ritengo che sia nella piena legittimità avanzare richieste di tal genere. Non dovrebbe meravigliare nessuno la richiesta di votazione a scrutinio segreto se il gruppo socialista, come tutti gli altri gruppi, fosse presente in aula; così facendo si potrebbe procedere con estrema rapidità e senza interruzioni. Se poi i colleghi sono assenti, questo non è colpa del gruppo liberale; quello che invece rifiutiamo e respingiamo è l'affermazione, resa dal capogruppo socialista, relativa all'assunzione di un atteggiamento ostruzionistico da parte nostra. Abbiamo dichiarato apertamente la nostra posizione, durante i lavori che si sono svolti in Commissione; mi meraviglio quindi molto, sotto il profilo politico, di questo senso

di rabbia che manifestano alcuni colleghi che sono stati costretti a recarsi in aula per votare. Non credo che questo sia un comportamento corretto tra le forze politiche.

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Signor Presidente, in relazione all'intervento dell'onorevole Labriola, vorrei dire che la convocazione della Conferenza dei capigruppo non sarebbe del tutto inutile, soprattutto se si tiene conto del fatto che occorrerà stabilire le modalità del dibattito di giovedì, dedicato allo svolgimento di interpellanze e interrogazioni relative al terremoto che ha sconvolto gran parte del meridione: se cioè prevedere un limite al numero e alla durata degli interventi, oppure lasciare piena libertà.

Detto questo, signor Presidente, non mi pare che per quello che attiene ai lavori dell'Assemblea di questa mattina si possa parlare, allo stato delle cose, di ostruzionismo strisciante per il fatto che il gruppo liberale ha chiesto una votazione a scrutinio segreto. Devo dare atto che è norma e nel diritto dei gruppi chiedere che su un determinato argomento si abbia una votazione a scrutinio segreto allo scopo di verificare se sulle loro posizioni si attestano altri gruppi.

Devo invece replicare a quanto è stato detto circa l'incapacità del Parlamento di proseguire nei suoi lavori. Voglio dire che questo, certo, è un dato che può essere rilevato in alcune occasioni, ma che deve essere attribuito all'assenza dei deputati di determinati gruppi. Quando si fa il discorso in modo generico, come è stato fatto questa mattina, devo sottolineare ed evidenziare che i deputati del gruppo comunista erano presenti in una misura tale da assicurare comunque il numero legale e da coprire anche i vuoti che si erano determinati, e si determinano quasi continuamente, in altri gruppi. Nella mattina di oggi si registrava, all'interno della quasi totalità dei gruppi, un'assenza che se

si fosse verificata, nella stessa misura, anche nel nostro, non avrebbe consentito di raggiungere il numero legale.

Quindi chiederei ai responsabili degli altri gruppi parlamentari di essere più solleciti nei confronti dei rispettivi appartenenti, affinché essi siano presenti in aula, e di non considerare l'azione che viene svolta da altri gruppi per assicurare le presenze come « attivismo », solo perché essa non ha nulla a che vedere con i voli pindarici che altri invece sono abituati a fare.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, non ho nulla in contrario — ovviamente — che per l'ennesima volta la Conferenza dei capigruppo si riunisca per decidere il calendario dei lavori di dicembre. Essa non riesce a concludere mai in via definitiva questo calendario perché i patti agrari debbono necessariamente rientrarvi; ma insieme dovrebbero rientrarvi anche — secondo le richieste di alcune parti — tutti gli altri provvedimenti che interessano la maggioranza.

Senza fare eccessiva polemica, desidero dire che una opposizione può consentire, per ragioni obiettive, che provvedimenti della maggioranza e di iniziativa governativa siano compresi all'ordine del giorno dell'Assemblea in percentuale elevata e quasi esclusiva nei momenti in cui vi sono scadenze come quelle che vi sono nel mese di dicembre: c'è la legge finanziaria, c'è l'esercizio provvisorio e c'è qualche decreto-legge, come quello che andremo ad esaminare nel pomeriggio di oggi. Si tratta di scadenze obbligate per cui il Parlamento si trova nella necessità di inserire nei propri programmi esclusivamente dei provvedimenti di iniziativa della maggioranza. Tuttavia non può essere messo in discussione il diritto delle opposizioni di esercitare il sindacato ispettivo anche se questo diritto possa ledere qualche interesse (non diritto) della mag-

gioranza nel veder trattati determinati provvedimenti. Al di là di questo non si può andare, altrimenti si dovrebbe creare una norma (che noi respingiamo fermamente) per la quale si tratta soltanto quello che vuole esclusivamente qualche gruppo della maggioranza, nemmeno quello che vuole la maggioranza nella sua totalità. Assolutamente no: questo lo dico con estrema fermezza affinché nessuno pensi che si possa andare avanti nella programmazione in modo diverso. Poiché le cose stanno andando nel modo più logico e più consono al tipo di programmazione prevista dal nostro regolamento, credo che non si possa lamentare nulla al riguardo, tanto più che la Camera — facendo eccezione a quello che è il suo metodo di lavoro, del quale tutti dobbiamo tenere conto — il lunedì pomeriggio ed il martedì mattina ha affrontato votazioni, il che normalmente non avviene. Tali votazioni si sono potute verificare (lo ripeto con estrema franchezza avendolo già detto ieri) perché era presente una larga parte del gruppo comunista; altrimenti non ci sarebbe stato il numero legale. Quando si chiedono votazioni per il lunedì ed il martedì si ha il dovere di garantire la presenza della totalità del proprio gruppo. Siccome lei mi ha dato la possibilità di parlare, per la serenità con la quale ha trattato l'argomento, del problema dell'ostruzionismo strisciante, desidero dire che su questa legge non vi è altro che la contrarietà ferma del nostro gruppo e che non vi sono né ostruzionismi striscianti né espliciti. Infatti, se avessimo voluto fare ostruzionismo, non saremmo nemmeno all'articolo 1, tanto per parlarci chiaro! Abbiamo voluto manifestare — ed intendiamo manifestare fino in fondo con tutti gli strumenti parlamentari di cui nessuno ci può contestare il diritto di uso — la nostra opposizione a questa legge perché sentiamo di rappresentare degli interessi e dei diritti che esistono nel paese, contro questa legge. Guai se ci venisse contestato questo diritto, perché siamo minoranza, per far valere i diritti della maggioranza: non accettiamo questo criterio e questi metodi. Abbiamo chiesto tre votazioni a scrutinio segreto

in tutto, fino ad oggi, su sette articoli: non si può sostenere che questo sia un atteggiamento ostruzionistico! Voglio anche aggiungere che oggi ne è stato chiesto uno dalla maggioranza e un'altro dal gruppo liberale, che, con la sua astensione nei confronti di questo Governo rientra quasi nella maggioranza, anche se è contrario a questa legge. Comunque, certamente, la richiesta di scrutinio segreto non è partita dal nostro gruppo, anche perché abbiamo il metodo di decidere sull'importanza di determinate votazioni a scrutinio segreto e di chiederle soltanto quando riteniamo, dal nostro punto di vista — non certo su un piano che debba essere condiviso da tutti — che una votazione a scrutinio segreto si giustifichi; altrimenti trasformiamo questa Assemblea in qualche cosa di molto diverso di ciò che prevedono i nostri regolamenti. Abbiamo quindi fatto tutto il nostro dovere di oppositori, i tempi impiegati sono stati necessari e nessuno aveva previsto dei tempi diversi; ci sono ancora dei tempi di discussione e, d'altra parte, onorevoli colleghi, non c'è un articolo di questa proposta di legge che non sia stato modificato dalla maggioranza della Commissione. Ciò dimostra, se ce ne fosse bisogno, che questa proposta di legge non è condivisa, per lo meno nei testi, neanche dalla maggioranza e che la nostra azione emendatrice — anche perché gli emendamenti della Commissione hanno assorbito alcune nostre proposte — è seria ed opportuna, anche perché tutti gli emendamenti presentati dal nostro gruppo — desidero ancora una volta sottolinearlo — sono di sostanziale contenuto e nessuno di essi è ripetitivo; c'è perciò necessità di un ampio dibattito sull'articolato.

MANFREDI MANFREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

MANFREDI MANFREDO. Signor Presidente, desidero confermare la volontà del gruppo democratico cristiano di non opporsi alla richiesta avanzata dal collega

Labriola in ordine alla necessità di convocare una riunione della Conferenza dei capigruppo. Peraltro la scorsa settimana fu stabilito dalla Conferenza dei capigruppo il calendario dei lavori di questa settimana, che il nostro gruppo non intende modificare. Pertanto, se la Conferenza si ha da fare, essa dovrà affrontare argomenti attinenti a valutazioni in ordine ai lavori, ma non per modificare l'ordine stesso.

La discussione mi consente anche di rilevare come lo svolgimento della seduta di ieri e di questa mattina abbia ottenuto risultati che la stessa Conferenza dei capigruppo si era impegnata a raggiungere. In relazione alle votazioni devo anche rilevare che il gruppo della democrazia cristiana è stato il gruppo proporzionalmente più presente di tutti gli altri. È chiaro che dovendo raggiungere il numero legale è dovere di ogni gruppo concorrere, in proporzione alla propria entità, affinché esso sia garantito.

Circa il problema delle richieste di votazione a scrutinio segreto, noi questa mattina abbiamo richiesto la votazione a scrutinio segreto sul subemendamento Esposto 0. 5. 4. 1, ma l'abbiamo fatto con il preciso scopo di consentire la sconvoazione delle Commissioni, che soltanto con quello strumento potevano sospendere i loro lavori. E la sconvoazione era necessaria perché l'argomento era delicato ed importante. La nostra richiesta, quindi, era legata soltanto ad una questione di merito, per la necessità della presenza del più ampio numero di colleghi, e non per ragioni ostruzionistiche. Quindi respingo, in qualche modo, anche alcune valutazioni che sono state fatte circa un uso strumentale della richiesta di scrutinio segreto.

Per quanto riguarda il provvedimento sui patti agrari nel suo complesso, mi pare che sia opportuno rilevare come la Camera nelle sedute di ieri e di oggi abbia lavorato con intensità; siamo arrivati all'articolo 7 e siamo praticamente ad un decimo dell'articolato: il che dimostra che con un po' di buona volontà si può andare avanti con senso di responsabilità e con risultati positivi.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 DICEMBRE 1980

BABBINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BABBINI. Signor Presidente, noi dobbiamo sottolineare nuovamente ciò che ha detto l'onorevole Labriola, circa la nostra preoccupazione per il modo in cui si stanno svolgendo i lavori in relazione alla discussione di questa proposta di legge. Se il discorso che ha fatto ora l'onorevole Manfredo Manfredi può essere accettato relativamente a progetti di legge che vengono discussi per la prima volta da quest'aula, non può essere accettato il giudizio su risultati soddisfacenti che si sarebbero ottenuti in queste sedute, in relazione ad un provvedimento sul quale si discute da quattro anni, già approvato dal Senato e già discusso in sede di Commissione agricoltura della Camera. Se in occasione di leggi come quella di riforma della polizia o come quella di riforma dell'editoria un *iter* così lento può essere giustificato dalla necessità di un dibattito approfondito sugli articoli, in questo caso non abbiamo, a nostro giudizio — ed è un giudizio politico —, una giustificazione di questo tipo.

Per questi motivi, noi riteniamo che la Conferenza dei capigruppo debba affrontare questo problema. Voglio soltanto ricordare che nel corso di questa legislatura il provvedimento è già stato discusso ed approvato dal Senato; dopo di che, la Commissione agricoltura della Camera lo ha a sua volta discusso, modificandone alcune parti in modo molto parziale. Si era trovato anche un accordo tra tutti i gruppi in Commissione agricoltura della Camera circa la necessità di arrivare in una settimana all'approvazione in Assemblea di questa legge. Questo non può essere assolutamente possibile. Noi non facciamo nessuna questione relativamente al diritto (che non può essere certo discusso) di tutti i gruppi o dei gruppi che sono contrari, di portare avanti azioni di rallentamento di questa legge. Ma non può neanche essere messo in discussione il nostro diritto di denunciare politicamente la manovra che è in atto.

PRESIDENTE. Onorevole Babbini, mi consenta: nella seduta di venerdì scorso, ero io che presiedevo ai lavori dell'Assemblea, e posso dire che, dopo che il suo capogruppo aveva responsabilmente chiesto che vi fosse seduta, non era presente un solo deputato del gruppo socialista.

BABBINI. Lei si sta sbagliando!

PRESIDENTE. È un fatto che ho visto io, onorevole Babbini.

BABBINI. Lei si sta sbagliando, perché io ero presente!

PRESIDENTE. Allora c'era un presente. Le chiedo scusa di non averla vista. Uno era presente.

FERRARI GIORGIO. Alla fine della seduta! A candele spente!

LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, lei ha già parlato. Non apriamo un dibattito.

LABRIOLA. Chiedo di parlare, nella mia qualità di capogruppo, per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Non voglio aprire un dibattito, ma ritengo che non sia possibile consentire che si ascoltino dichiarazioni non del tutto esatte, come si è verificato. Signor Presidente, mi consenta: se vogliamo parlare del modo in cui i lavori devono essere regolati, io devo ricordare a chi ha avuto memoria corta in questo dibattito — l'onorevole Pazzaglia ed altri colleghi — che vi era una intesa fra i Capigruppo affinché questa legge fosse deliberata dalla Camera nel mese di ottobre. Io voglio sapere quali garanzie vi siano state perché questo accordo fosse applicato.

Se alla seduta di venerdì mattina — mi sia consentito: si parla del mio gruppo — il gruppo socialista era presente nella per-

sona del suo responsabile del settore in Commissione e nel Comitato dei nove, ciò deriva dal fatto — e bisogna informarne la Camera — che l'intesa era di fare solo il dibattito, senza giungere a votazioni, ed arrivare alla convocazione eccezionale della Camera lunedì pomeriggio per procedere alle votazioni. Questa è la verità. Quindi, non si può accusare (se non vogliamo dire « accusare », possiamo dire « far trasparire ») per questa ragione il gruppo socialista di avere assicurato una scarsa presenza in aula. Era la presenza adeguata alla ragione per la quale la convocazione della seduta era stata fatta. La intesa era che vi fosse solo il dibattito, senza voti, su quell'articolo.

Aggiungo che rimane il problema — che noi abbiamo sentito il dovere di sollevare pubblicamente e che continueremo a sollevare d'ora in avanti — relativo a quali siano le forme di garanzia che possiamo attenderci sull'esecuzione delle intese raggiunte dalla Conferenza dei capigruppo.

GIANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI. Vorrei dire brevemente — visto che i rappresentanti di tutti i gruppi hanno preso la parola — che condivido il parere che da più parti politiche, per altro molto lontane tra loro, è venuto nel giudicare del tutto ingiustificata l'accusa dell'onorevole Labriola circa l'esistenza in quest'aula di un ostruzionismo di tipo strisciante. Non mi pare che esistano manifestazioni empiriche, fattuali di questa realtà. Quindi, il problema non si può porre su questo terreno.

Quanto, poi, al problema delle intese intercorse nella Conferenza dei capigruppo, a onor del vero, penso che tutti i capigruppo o i loro sostituti presenti in quella occasione possano ricordare come questa intesa non fosse unanime, se non altro per riserve sostanziose espresse dal gruppo del movimento sociale, il quale ha la sua politica da fare su questo piano, l'ha dichiarato, e la porta avanti.

PAZZAGLIA. L'onorevole Gianni ha detto la verità! Non c'era accordo su questo!

GIANNI. Il gruppo del Movimento sociale italiano porta avanti questa politica con decisione e credo che questo sia un suo diritto.

Quanto alla seduta di venerdì scorso, di semplice dibattito senza votazioni e, dunque, con una risposta, da parte del gruppo socialista, di presenza assolutamente limitata, essendo stato presente alla Conferenza dei capigruppo che l'ha preceduta, mi sembra di poter affermare che la richiesta avanzata in quella sede tendesse più a far scivolare un dibattito su altra materia, che pur era stato sollecitato nella Conferenza stessa, che a concretare la reale volontà di andare più in fretta nella discussione della legge sui patti agrari.

È comunque questione che concerne problemi di carattere politico. È ovvio che se una legge giace, come quella al nostro esame, da diversi anni, se sulla stessa si è interrotta una legislatura (la passata, come ricordano bene i colleghi), è assolutamente evidente che esistono taluni nodi politici, con precisi riferimenti sociali, che vanno sciolti. Non è un problema di procedure.

Per questi motivi, esprimo parere contrario alla riconvocazione della Conferenza dei capigruppo, per tornare a ridiscutere intese che, d'altronde, non vi sono state, o le modalità del calendario del mese di dicembre. È impossibile quadrare il circolo di un calendario stipato di impegni, tutti peraltro imperativi! È inutile tornarci sopra! Val la pena di eseguire le decisioni che sono state prese. Non vedo cos'altro dovremmo ancora discutere, superando un livello di accordo che è il massimo ottenibile in questa situazione. Se, invece, si tratta di sentire i capigruppo, in modo informale o formalizzato, in una riunione apposita, per la gestione della giornata di giovedì, relativa allo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni sul terremoto, siamo senz'altro d'accordo: è qualcosa che si può effettuare molto brevemente; si tratta semplicemente

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 DICEMBRE 1980

di metterci d'accordo su talune procedure, peraltro abbastanza obbligate dal fatto che tale discussione occuperà una sola giornata.

PRESIDENTE. Riferirò al Presidente della Camera le richieste che sono state avanzate nel corso di questo dibattito.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

IV Commissione (Giustizia):

S. 395. — Senatore SICA ed altri: « Modifica dell'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 » (approvato dal Senato) (2131);

VII Commissione (Difesa):

CARPINO ed ALBERINI: « Norme per la unificazione e il riordinamento dei ruoli

normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (2028) (con parere della I e della V Commissione);

ZANINI ed altri: « Norme per la concessione delle uniformi e di altri oggetti di equipaggiamento agli ufficiali e marescialli delle forze armate » (2112) (con parere della V Commissione);

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIII (Lavoro):

PAZZAGLIA ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, concernente il calcolo delle indennità di anzianità a favore degli ex combattenti dipendenti da enti pubblici economici » (2056) (con parere della V Commissione).

La seduta termina alle 13,20.

II. CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI